



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 11

VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART.17, C.5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - "MODIFICHE PUNTUALI AMBITI POLIFUNZIONALI E RESIDENZIALI, SERVIZI PRIVATI, NORMATIVE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE COMUNALE". APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 40-9137;
- nella fase attuativa del Piano Regolatore Comunale sono emerse alcune situazioni che comportano la necessità di puntuali modifiche alle previsioni sia di tipo cartografico che normativo.

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2023 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.17, c. 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. - *"Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale"*;
- la Variante Parziale n. 35 di cui trattasi è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Cuneo per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data del 10.08.2023 alla data del 09.09.2023;
- ai sensi della legislazione vigente sono state espletate le necessarie formalità circa la comunicazione al pubblico dell'avvenuta adozione e pubblicazione;
- in data 10.08.2023 prot.62137 è stata trasmessa copia della deliberazione di adozione con i relativi elaborati alla Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio, ai fini del pronunciamento ai sensi dell'art.17, c.7 della L.R. n.56/1977 e s.m.i.;
- l'Amministrazione Provinciale si è espressa in modo positivo con Determina Dirigenziale n.1550 del 11.09.2023, in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art.17 L.R. 56/1977) e sulla compatibilità della variante con il P.T.P. e con i progetti sovracomunali approvati di cui è a conoscenza, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977; richiamando alcune osservazioni da parte del Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo e dell'Ufficio Pianificazione Territoriale;
- oltre alle suddette osservazioni della Provincia di Cuneo, alla data del 09.09.2023, nei termini utili, sono pervenute le seguenti osservazioni e proposte, di seguito elencate, esaminate dalla II^a Commissione nella seduta del 14.11.2023 e che saranno oggetto di disamina e controdeduzione nella seduta del Consiglio Comunale:

	Sottoscrittore:	Data	Prot.
1	VILLA MATER s.r.l.	04.09.2023	67466
2	Presidente Comitato di Quartiere Andrea Odello	07.09.2023	68515
3	Studio Legale Associato Avv. Golinelli per Arch. Girello Oscar	08.09.2023	68789

- nella Determina n.1550 del 11 settembre 2023 del Dirigente del Settore Presidio del Territorio della Provincia di Cuneo, pervenuta in data 12 settembre 2023 prot. n. 69538, sono contenute osservazioni rispettivamente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, del Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo;
- le osservazioni di cui sopra sono di seguito riportate sintetizzate nell'argomento e opportunamente controdedotte dal Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive – Servizio Pianificazione Urbanistica, le possibili valutazioni utilizzate sono le seguenti:
 - accoglibile: quando la proposta viene accolta poiché, a seguito di verifiche effettuate, risulta congruente rispetto all'impianto strutturale urbanistico ed alle scelte ed i criteri della variante;
 - parzialmente accoglibile: quando la proposta viene accolta solo in parte poiché la soluzione data, al fine di essere resa congrua rispetto alle scelte ed i criteri della variante, deve avere una soluzione parzialmente diversa rispetto a quella richiesta;

- non accoglibile: la proposta non viene accolta poiché non congruente con l'impianto strutturale urbanistico e alle scelte ed i criteri della variante;

Rilevato, infine, che è stato predisposto specifico Progetto Definitivo della Variante Parziale n.35 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.17, c. 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. "*Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale*", a cura del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575;

Sentita in merito la Seconda Commissione Consiliare Permanente nella data del 14.11.2023.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/1977 s.m.i., del suddetto Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 35 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c. 5, della medesima L.R. 56/1977 e s.m.i. - "*Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale*";

Viste le votazioni delle osservazioni di seguito riportate:

OSSERVAZIONE n.1 – Villa Mater s.r.l. del 04.09.2023

In riferimento alla modifica n.4 della relazione la società Villa Mater s.r.l. quale proprietaria di parte dell'immobile locato all'associazione di categoria "Confartigianato" richiede di mantenere la perimetrazione di tutta l'area quale destinazione "Servizi e attrezzature private" così come proposta nel progetto preliminare della variante, ma di puntualizzare nella norma di attuazione all'art.61 che per il fabbricato al foglio di mappa 90 particella 497 siano previste anche le destinazioni d'uso contenute nell'art.28.09.

PROPOSTA di CONTRODEDUZIONE dell'Ufficio

L'osservazione è accoglibile.

Considerata anche l'osservazione presentata dalla Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cuneo viene proposto di inserire una norma che puntualizzi come per gli edifici esistenti sull'area valgano le disposizioni contenute agli articoli 28 e 32 delle Norme di attuazione, mentre per le aree di pertinenza prevale la norma dei "Servizi e attrezzature private" di cui all'art.61 delle Norme di Attuazione.

Esaminata l'osservazione n. 1 sopracitata e la proposta di controdeduzione tecnica;

DELIBERA

Di ACCOGLIERE / NON ACCOGLIERE l'osservazione sopra riportata per le motivazioni contenute nella controdeduzione predisposta dal Settore tecnico competente.

OSSERVAZIONE n.2 – Presidente Comitato di Quartiere Andrea Odello del 07.09.2023

In riferimento alla modifica n.2 della relazione il Presidente del Comitato di Quartiere Cuneo Nuova richiede che sull'area oggetto di modifica (area VCC3) possano essere previste maggiori aree destinate a parcheggio e che possa essere trasferita parte della superficie utile costruibile su altre aree secondo il criterio della perequazione.

PROPOSTA di CONTRODEDUZIONE dell'Ufficio

L'osservazione non è accoglibile.

L'area oggetto di variante è già stata oggetto di strumento urbanistico esecutivo ed è già stata in parte urbanizzata. Solo in sede di revisione dello strumento urbanistico esecutivo sarà possibile valutare la distribuzione delle aree ancora edificabili e urbanizzabili tra le quali le aree a parcheggio. Inoltre si precisa che le modifiche introdotte già riducono la S.U.L. realizzabile nell'ambito da mq. 23.217 a mq. 20.689 con destinazione residenziale e terziario avente basso carico urbanistico senza per altro andare ad occupare altro suolo con la perequazione.

Esaminata l'osservazione n. 2 sopracitata e la proposta di controdeduzione tecnica;

DELIBERA

Di ACCOGLIERE / NON ACCOGLIERE l'osservazione sopra riportata per le motivazioni contenute nella controdeduzione predisposta dal Settore tecnico competente.

OSSERVAZIONE n.3 – Studio Legale Associato Avv. Golinelli per Arch. Girello Oscar del 08.09.2023

In riferimento alla modifica n.1 della relazione viene presentata osservazione dallo Studio Legale Associato Golinelli per conto dell'Arch. Oscar Girello quale soggetto attuatore dell'ambito API1.4 comparto A e di titolare di diritti edificatori (mq.3794) maturati in sede di dismissione della contigua viabilità. In particolare viene fatto presente che in attuazione dello strumento urbanistico esecutivo dell'ambito API1.4 lo stesso Arch. Oscar Girello ha realizzato tutte le opere di urbanizzazione comprese quelle che avrebbero dovuto essere in capo agli assegnatari del lotto Erp e dai quali avrebbe dovuto averne il rimborso. Considerato che con l'eliminazione del lotto Erp viene preso atto della sostanziale impossibilità di attuazione della previsione urbanistica, viene richiesto di prevedere il trasferimento di parte dei diritti edificatori (mq.2000) nell'ambito di trasformazione API1.4 comparto A indicando la possibilità di realizzare gli standard parcheggio pubblico e privato sul lotto trasformato a parcheggio pubblico con questa variante.

PROPOSTA di CONTRODEDUZIONE dell'Ufficio

L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Per l'ambito API1.4 era stata approvata la proposta di Piano Edilizio Convenzionato relativo all'ambito "API1.4" del vigente PRG con D.G.C. n. 261 del 27/09/2011 e sottoscritta convenzione urbanistica in data 26.7.2012, suddividendo l'ambito in tre comparti di intervento autonomi. Le aree individuate dal PEC per le opere di urbanizzazione e per la realizzazione dell'ERP sono state cedute in sede di sottoscrizione della convenzione al Comune, a titolo gratuito.

La suddetta convenzione prevedeva inoltre l'obbligo in capo al proponente del Comparto A (Arch. Girello) di realizzare, oltre alle opere di urbanizzazione del proprio comparto, quelle attinenti la zona ERP e disponeva in capo al futuro assegnatario dell'area medesima l'onere di concorso al pagamento degli oneri e delle opere di urbanizzazione quantificati in misura pari ad €. 144.667,00.

Il sig. Girello, proprietario delle aree ricomprese nel Comparto A, ha adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico, realizzando tutte le opere di urbanizzazione del proprio comparto e di quello ERP. Con particolare riferimento a quelle della zona ERP, le opere sono state verificate dal Comune e collaudate. L'attuazione della zona ERP è stata invero caratterizzata da un iniziale avvio di procedimento, mediante approvazione del bando pubblico per l'assegnazione del lotto con deliberazione della G.C. n. 167 del 13.8.2014; alla gara ha partecipato un solo soggetto, a cui è stato assegnato definitivamente il lotto (verbale di deliberazione G.C. n. 249 del 10.11.2016).

L'aggiudicatario ha presentato successivamente l'istanza di rilascio di permesso di costruire allegando il progetto dell'intervento, costituito dalla realizzazione di una palazzina di 11 alloggi e annesse pertinenze. La Giunta, con deliberazione n. 155 dell'8.6.2017 ha approvato la cessione del

diritto di proprietà all'aggiudicatario e, contestualmente, ha approvato la convenzione edilizia, presupposto del titolo edilizio richiesto.

La società aggiudicataria si è a quel punto inopinatamente ritirata dall'operazione e il Comune, dopo vari solleciti, ha dovuto revocare l'assegnazione dell'area ERP ed ha annullato gli atti amministrativi successivi ad essa come da D.G.C. n.76 del 15.03.2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 2.12.2021 il Comune ha approvato un nuovo Bando di assegnazione dell'area ERP aperto a tutti gli operatori del settore. Nel termine indicato per la presentazione delle offerte, non è pervenuta domanda alcuna, lasciando il Comune debitore nei confronti del Sig. Girello di €.144.667.

L'Arch. Girello ha presentato, in data 7.9.2023, le proprie osservazioni alla Variante, condividendo l'iter di modifica del PRG avviato dall'Amministrazione. Ha quindi evidenziato la sostanziale inattuabilità di un'altra previsione urbanistica del PRG, costituita da diritti edificatori maturati a seguito della sua cessione in favore del Comune delle aree destinate alla viabilità di via Cascina Colombaro – in attesa di localizzazione - ed ha proposto di trasferire parte dei 3.794 mq (2000 mq di SUL) nell'Ambito "API1.4 – Comparto A", lasciando i residui 1.794 mq in attesa di rilocalizzazione. Ha altresì richiesto di realizzare gli standard parcheggio pubblico e privato dell'area "API1.4" Comparto A sul lotto destinato a parcheggio pubblico di nuova previsione e di monetizzare tali standard secondo le tariffe vigenti qualora, a seguito del trasferimento della cubatura e SUL di cui sopra, le caratteristiche dimensionali e progettuali del comparto del PEC API 1.4 comparto "A" in trattazione non consentano la realizzazione di parcheggi e standard urbanistici.

L'attuazione del trasferimento della capacità edificatoria comporterà la corresponsione di nuovi contributi di costruzione e di eventuali costi per l'urbanizzazione dell'area a parcheggio che saranno oggetto di compensazione graduale con la somma di €. 144.667,00 di cui la parte privata è oggi creditrice nei confronti del Comune.

Si ritengono accoglibili tali richieste, ad eccezione della possibilità di realizzare lo standard a parcheggio privato sull'area di proprietà del Comune, a condizione che venga sottoscritto accordo integrativo di procedimento ex art. 11 l. 241/90, al fine di minimizzare l'incidenza di possibili rischi di contenzioso correlati a pregiudizievoli limitazioni che possono generare un impatto negativo sulle posizioni giuridiche acquisite dalla parte privata e all'esigenza di consentire continuità giuridica e economica ai diritti edificatori di cui è titolare la parte privata.

Esaminata l'osservazione n. 3 sopraccitata e la proposta di controdeduzione tecnica;

DELIBERA

Di ACCOGLIERE / NON ACCOGLIERE l'osservazione sopra riportata per le motivazioni contenute nella controdeduzione predisposta dal Settore tecnico competente.

OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO (Determina n.1150 dell'11.09.2023

Settore Presidio del territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale.

In riferimento alla modifica n.4, prendendo atto della variazione apportata al fine di riconoscere un servizio privato esistente, considerato che l'ambito di intervento interessa immobili di interesse storico-artistico individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, invita il Comune a verificare attentamente che la modifica normativa sia coerente con le finalità previste dalle Norme di PRG per detti ambiti. A tal fine, prendendo atto di quanto affermato in relazione circa il mantenimento della classificazione degli edifici esistenti ("A8 –Edificio umbertino tassellato negli isolati" per i fabbricati principali e "AF– Basso fabbricato pertinenziale interno agli isolati" per i fabbricati accessori), ritiene utile specificare nelle Norme di Attuazione all'art. 61 che per i fabbricati oggetto di variante si applicano le norme contenute agli artt. 28 e 32 delle N.T.A., con rimando alla classificazione prevista

nell'Elaborato P6 (Assetto della Città Storica) – Tav. 3 vigente, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Elaborato G1 del PRGC vigente (Guida per gli interventi nella Città Storica).

In riferimento alla modifica n.1, considerata l'eliminazione dall'ambito API1.4 della quota di S.U.L. Erp, viene evidenziata l'opportunità di modificare nelle Norme di Attuazione la specificazione riferita alla quota di Erp (Art. 53 punto 53.03.03).

In riferimento alla modifica n.3b, prendendo atto "che anche le altre aree perimetrare a "Attrezzature militari" non hanno riportate le fasce di rispetto stradale e che comunque la cartografia di P.R.G. già prevede l'allargamento della via Roncata", nell'evidenziare la rilevanza comunale della strada, proprio in considerazione della previsione di PRGC, invita il Comune a valutare l'opportunità di mantenere comunque una fascia di rispetto congrua, al fine di non pregiudicare eventuali futuri ampliamenti.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

In riferimento alla modifica 3.a considerato che l'installazione di un nuovo peso pubblico per mezzi di grandi dimensioni con accesso dalla SP 21 comporterà l'aumento prevedibile di mezzi pesanti sui tronchi stradali della SP 21 Bovesana, dovrà essere imposto il divieto di svolta a sinistra, tramite realizzazione di doppia striscia continua, tra la rotatoria ad intersezione con la SP 5 e quella dell'Ex Ferrovia. Viene inoltre precisato che l'accesso al peso dalla SP 21 dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Reparto di Cuneo previa presentazione degli elaborati esecutivi, dovrà essere opportunamente segnalato e dotato di impianto di illuminazione. I manufatti costituenti l'area peso dovranno essere realizzati fuori dalla fascia di rispetto della strada di competenza provinciale, calcolata dal confine stradale. Dovranno essere valutati dei sistemi di controllo di accesso e fruizione del parcheggio antistante l'area peso.

PROPOSTA di CONTRODEDUZIONE dell'Ufficio

L'osservazione è accoglibile.

Per quanto riguarda le osservazioni del Settore Presidio del territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale in riferimento alla modifica n.4 si ribadisce che al fine della tutela degli immobili di interesse storico-artistico individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. 56/77 la modifica introdotta ha riconosciuto l'area quale servizio e attrezzature private e non ha modificato la classificazione degli edifici esistenti prevista nell'elaborato P6 (Assetto della Città Storica), ma in accoglimento all'osservazione è possibile precisare all'art.61 "Servizi e attrezzature private" che per gli edifici esistenti sull'area prevalgono le norme di tutela contenute agli articoli 28 e 32 delle Norme di attuazione e nel rispetto nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Elaborato G1 del PRGC vigente (Guida per gli interventi nella Città Storica), mentre per le aree di pertinenza sono applicabili i contenuti dell'art.61 "Servizi e attrezzature private".

Per quanto rilevato in riferimento alla modifica n.1 si ritiene corretto eliminare la norma 53.03.03.

Mentre in riferimento alla modifica n.3b considerato che il PRG vigente già prevede gli allargamenti necessari all'adeguamento della viabilità esistente e al fine di uniformare le aree perimetrare quali "Attrezzature Militari" si ritiene di non inserire altra fascia di rispetto stradale.

Mentre per quanto riguarda le osservazioni alla modifica n.3a da parte del Settore Viabilità della Provincia si precisa che quanto osservato dovrà essere tenuto in debito conto nella fase progettuale dell'area e della viabilità di accesso e che comunque per la realizzazione dell'area sarà necessario acquisirne preliminarmente il parere favorevole da parte del settore viabilità provinciale stesso.

Esaminata l'osservazione espressa dalla Provincia di Cuneo sopracitata e la proposta di controdeduzione tecnica;

DELIBERA

Di ACCOGLIERE / NON ACCOGLIERE l'osservazione sopra riportata per le motivazioni contenute nella controdeduzione predisposta dal Settore tecnico competente.

Dato atto che:

- in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006, della D.G.R. n.12-8931/2008 e della D.G.R. n.25-2977/2016, l'Organo Tecnico comunale - preso atto dei contributi tecnici pervenuti da parte della Provincia di Cuneo, dell'ASL CN1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell'A.R.P.A. Piemonte, assunte le proprie valutazioni in merito - ha deciso l'esclusione della Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S., in quanto essa non presenta influenze ambientali tali da richiederne l'assoggettabilità;
- con il provvedimento D.D. n. 2010 del 6.11.2023 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006, della D.G.R. n.12-8931/2008 e della D.G.R. n.25-2977/2016.

Rilevato infine che, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. n.56/1977, è stato predisposto specifico Progetto Definitivo della Variante Parziale n.35 al P.R.G. vigente denominata *“Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale”*, predisposto dal Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575;

Informata la Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14.11.2023;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/1977 s.m.i., del suddetto Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 35 al PRG vigente, ai sensi dell'art.17, c. 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. - *“Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale”*;

Visto il progetto definitivo della Variante parziale n.35 al P.R.G.;

Vista la L.R. del 05.12.1977 n. 56 s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive Ing. Massimiliano Galli, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.35 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art.17, c.5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. *“Modifiche puntuali ambiti polifunzionali e residenziali, servizi privati, normative e aggiornamento Programmazione Commerciale Comunale”*, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica
 - Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute

Elaborati prescrittivi modificati dalla Variante:

P1 - Norme di attuazione

P3 Assetto urbanistico in Variante - scala 1:10.000

P3.2 - Sud

P4 Assetto urbanistico in Variante - scala 1:5.000

- Tav.n. 10 Oltre Stura Località Madonna dell'Olmo
- Tav.n. 14 Altipiano-Oltre Gesso Località Altipiano-Borgo San Giuseppe

P5 Assetto urbanistico in Variante - scala 1:2.000

- Tav.n. 14 Oltre Stura Località Martinetto
- Tav.n. 19 Oltre Stura-Altipiano Località Martinetto-Altipiano Centro
- Tav.n. 23 Altipiano Località Quartiere Donatello
- Tav.n. 25 Oltre Gesso Località Borgo San Giuseppe

P7 Assetto commerciale su base dell'Assetto urbanistico - scala 1:10.000

P7.2 - Sud

P8.7 Tavole di Zonizzazione del territorio con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica - scala 1:5.000

- Tav.n. 10 Oltre Stura Località Madonna dell'Olmo
 - Tav.n. 14 Altipiano-Oltre Gesso Località Altipiano-Borgo San Giuseppe
- predisposti dal Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, a firma dal Dirigente del Settore Ing. Massimiliano Galli –in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575;

- 3) di dare atto che l'Amministrazione Provinciale si è espressa positivamente in merito alle condizioni di classificazione della variante come parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 e sulla compatibilità della variante con il P.T.P. e con i progetti sovracomunali approvati di cui è a conoscenza, ai sensi dell'art. 17 comma 7° della L.R. n.56/1977, con Determina Dirigenziale n.1150 dell'11.09.2023;
- 4) di dare atto che, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006, della D.G.R. n.12-8931/2008 e della D.G.R. n.25-2977/2016, l'Organo Tecnico comunale - preso atto dei pareri pervenuti della Provincia di Cuneo, dell'ASL CN1 (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e dell'ARPA Piemonte, e assunte le proprie valutazioni in merito - ha deciso l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di V.A.S., in quanto essa non presenta influenze ambientali tali da richiederne l'assoggettabilità, pertanto, con D.D. n.2010 del 06.11.2023 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- 5) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, non si è espressa nei termini di legge circa la coerenza della variante in oggetto con le indicazioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo sarà pubblicata per notizia all'Albo Pretorio online del Comune di Cuneo per la durata di trenta giorni;
- 7) di dare atto che la variante parziale sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 8) di dare mandato al Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive di provvedere alla pubblicazione e di trasmetterne copia alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del

Territorio e alla Regione Piemonte - Servizio Urbanistica ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art.17 della L.R. n.56/1977;

- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Responsabile del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, Arch. Ivan Di Giambattista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.134, 4° comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere e di rendere attuabili le previsioni di Piano Regolatore;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione alle esigenze di provvedere all'attuazione delle previsioni di Piano Regolatore.